## COMMISSIONE XI

# AGRICOLTURA E FORESTE

## XLVII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 28 APRILE 1961

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

THUIGH	
	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	509
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
Bonomi ed altri: Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici. (2465)	509
PRESIDENTE 509, 513, 514, 517 GOMEZ D'AYALA 509, 513, 516 TRUZZI, Relatore 509, 510	, 518 , 517 , 513
DANIELE	511 511 , 513 , 517
Disegno e proposta di legge (Rimessione all'Assemblea):	
Provvidenze a favore dei formaggi « par- migiano-reggiano » e « grana padano » prodotti nelle campagne 1960-61 • (2953);	
Bigi ed altri: Provvidenze per la conservazione e stagionatura di formaggi di produzione 1960 (2639)	518
PRESIDENTE	518 518 518

INDICE

### La seduta comincià alle 9,50.

PAVAN, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Miceli è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Montanari Otello.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici (2465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Norme in matéria di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta precedente la Commissione ha esaurito la discussione generale ed ha ascoltato le repliche sia del Relatore, sia del rappresentante del Governo.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. GOMEZ D'AYALA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Io mi domando se non sia il caso di discutere a brevissima scadenza, anche in sede legislativa, le due proposte di legge che riguardano l'argomento generale dell'equo canone e di abbinarle a questo provvedimento. Non conviene a mio avviso spezzettare la materia in tanti piccolissimi provvedimenti.

TRUZZI, *Relatore*. La proposta dell'onorevole Gomez D'Ayala, se accolta, otterrebbe risultati opposti a quelli che egli desidera. La proposta di legge in discussione è limitata, e la Commissione si è orientata nel senso di ap-

# III LEGISLATURA - UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

provarla nei suoi limiti, affrontando gli altri problemi in sede diversa.

Detto questo, pregherei il collega Gomez D'Ayala di non insistere.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« Nei contratti di affitto di fondi rustici, l'affittuario, salvo norme, clausole o consuetudini più favorevoli, partecipa all'incremento legnoso degli alberi d'alto fusto insistenti sul fondo, nella misura del 55 per cento.

A tal fine, all'inizio del contratto o all'entrata in vigore della presente legge, e poi alla cessazione del rapporto d'affitto, sarà redatto uno stato di consistenza legnosa degli impianti arborei di cui al comma precedente ».

All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- « Sostituire il primo comma con il seguente:
- « A partire dall'annata agraria immediatamente successiva alla pubblicazione della presente legge, l'affittuario di fondi rustici, salvo norme, clausole o consuetudini a lui più favorevoli, ha diritto ad una quota pari al 55 per cento del valore dell'incremento delle colture legnose di piante ad alto fusto, a rapido sviluppo insistenti sul fondo, escluse le piante da frutto ».

TRUZZI.

- « Sostituire il primo comma con il seguente:
- « Nei contratti di affitto dei fondi rustici, l'affittuario, salvo norme, clausole o consuetudini più favorevoli, partecipa all'incremento degli alberi a rapido sviluppo insistenti sul fondo e coltivati per la produzione del legno, nella misura del 40 per cento del prodotto vendibile ».

DANIELE.

- « Sostituire il primo comma con il sequente:
- « Nei contratti di affitto, di mezzadria e di colonia, l'affittuario, il mezzadro e il colono, salvo norme, clausole o consuetudini più favorevoli, partecipano all'incremento legnoso degli alberi di alto fusto insistenti sul fondo, nella misura del 60 per cento, anche quando la locazione è limitata soltanto al suolo ».

Pucci Anselmo, Valori, Bardini, Cacciatore, Fogliazza, Magno Michele. « Al primo comma, sostituire le parole: degli alberi d'alto fusto, con le altre: dei pioppi e delle altre essenze a rapido accrescimento, e le parole: nella misura del 55 per cento, con le altre: nella misura del 40 per cento ».

BIGNARDI.

« Aggiungere al primo comma il seguente:

« Qualora non trattisi di filari, o piante isolate, intercalati a colture erbacee, ma di coltura pioppicola in pieno campo, il proprietario del terreno può optare tra lo stralcio dell'appezzamento da coltivarsi a pioppeto dal contratto d'affitto – con conseguente riduzione del canone globale d'affitto – ovvero la compartecipazione agli utili dell'incremento legnoso di cui al precedente comma ».

BIGNARDI.

« Al primo comma aggiungere le parole seguenti: fermo restando il canone contrattuale ».

FOGLIAZZA, PUCCI ANSELMO, GOMEZ D'AYALA.

« Al secondo comma sostituire alle parole: di affitto, la parola: contrattuale ».

PUCCI ANSELMO, FOGLIAZZA.

« Aggiungere le parole: onde accertare i successivi incrementi legnosi al fine di consentire il riparto degli utili di cui al presente comma ».

BIGNARDI.

- « Aggiungere l'articolo 1-bis:
- « Il 30 per cento della quota di spettanza dell'impresa dovrà essere equamente distribuito tra le famiglie dei salariati e braccianti agricoli dipendenti, in sostituzione del mancato reddito derivante dall'allevamento del gelso e del baco da seta ».

FOGLIAZZA.

TRUZZI, Relatore. Ovviamente raccomando alla Commissione il testo che ho presentato, sostitutivo del primo comma dell'articolo 1. Ho presentato un testo che mantiene la misura del rapporto della partecipazione dell'affittuario.

Per quanto riguarda la proposta formulata dai colleghi di spostare questa misura della partecipazione, io vorrei pregarli di credere che la mia proposta è stata lungamente meditata, non è nata a caso. Si è tenuto conto del fatto che l'impresa è totalmente nelle mani dell'affittuario, che i suoi investimenti hanno una determinata misura; quando si è voluta, del resto, definire la partecipazione ai prodotti per altre forme contrattuali, si è andati vicini alla cifra indicata da noi.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Fogliazza, mi appello ai giuristi, per dire che se la proposta stessa è piuttosto allettante sotto un certo punto di vista, rimane però una proposta a base esclusivamente teorica, poiché la partecipazione all'incremento legnoso di una pianta di alto fusto di un salariato fisso non ha nessuna base che la giustifichi, prima di tutto perché il salariato fisso non ha un contratto che riguarda l'impresa, non è interessato all'impresa; secondo, perché il suo è un contratto a tempo molto breve; terzo; perché bisognerebbe dimostrare che il salariato, in seguito all'impianto di queste colture, non ha potuto impiegare la sua mano d'opera in altre attività, o il tempo marginale del suo lavoro. Naturalmente tutto è proponibile, ma non mi pare che sia sostenibile che il salariato abbia avuto qualche danno dal piantamento dei pioppi, soprattutto nelle ripe:

Non mi pare che il pioppo abbia sostituito il gelso, poiché non è vero che i filari dei gelsi si trovassero sulle ripe; essi, in genere, ripartiscono il terreno. Noi sappiamo che il pioppo è piantato sulle ripe e i gelsi in tutto il campo. Quindi non può dimostrarsi che sia venuto un danno alla famiglia del salariato dalla coltura del pioppo. Non è possibile dimostrare che il salariato entri in qualche modo in questa coltura o che egli stesso possa esservi interessato.

Invito pertanto il collega Fogliazza a non insistere presentando un problema che per lo meno dovrebbe essere molto meditato, perché noi siamo legislatori e dobbiamo dire e fare delle cose che siano sempre giustificate. Ho, così, sostenendo il mio emendamento, espresso anche grosso modo il mio parere su quelli presentati dagli onorevoli colleghi.

DANIELE. Già ieri ho fatto rilevare ad altri colleghi la necessità di limitare bene il campo della legge, per evitare che possano sorgere interpretazioni equivoche. Ora, secondo me, siccome la legge ha principalmente lo scopo di proporre una ripartizione durante il contratto di affitto, eventualmente la definizione contenuta nel primo comma dell'articolo 1 bisognerebbe modificarla, perché possa ritenersi incluso il pioppo, ed escluse tutte le altre piante.

Perciò nella dizione da me proposta ho tolto l'inciso: « alberi di alto fusto » che non è

necessario, in quanto si potrebbero trovare degli alberi che non siano proprio di alto fusto, mentre la dizione: « a rapido sviluppo » è necessaria, giacché noi ci occupiamo dell'incremento degli alberi che vengono utilizzati per la produzione della cellulosa e il pioppo non ha altro scopo.

Io sarei anche per la dizione dell'onorevole Truzzi, ma ci potrebbero anche essere alberi che non abbiano nessuna attinenza con questa disciplina. E quindi precisare che si tratti di « alberi coltivati per la produzione del legno », è molto importante.

A questo punto debbo esporre la mia meraviglia per la ripartizione al 60 per cento che viene proposta in uno degli emendamenti, quando a me sembra eccessiva, e di molto, anche la ripartizione del 55 per cento, e questo per un semplice motivo di carattere economico. Per fortuna noi ci troviamo di fronte a un problema che può essere discusso senza preoccupazioni di carattere politico.

In una piccola azienda agricola, noi abbiamo il piccolo proprietario e il piccolo affittuario, e spesso il piccolo proprietario può essere in condizioni di inferiorità rispetto al piccolo affittuario, pertanto bisogna cercare di salvaguardare gli interessi di entrambe le categorie. Ora, la coltura dell'albero del pioppo è una di quelle colture che gli economisti agrari includono fra quelle in cui la terra fa quasi tutto; è la terra che effettivamente produce e il lavoro interviene in misura molto inferiore rispetto alle altre colture, per cui è il fattore terra che dà il massimo apporto alla produzione. Se questo è vero, è anche giusto che questo apporto della terra abbia la remunerazione maggiore.

Non sono pratico delle colture del pioppo, perché nella mia zona arida tutto si può fare tranne che coltivare a pioppo, ma da un calcolo molto approssimativo penso che dovendo rispettare un criterio rigidamente economico, almeno il 75 per cento dovrebbe andare al proprietario. E questo anche per altri motivi di carattere economici. Nel periodo attuale io penso che bisogna incoraggiare le imprese e quindi bisogna fare elaborare schemi di contratti che incoraggino coloro che vogliono fare gli imprenditori agricoli.

Tenendo presenti questi fatti, ritengo che il 40 per cento sia una misura che compensa in abbondanza quel che può essere l'eventuale apporto dell'affittuario.

PUCCI ANSELMO. Vorrei dire subito che. a me pare che le osservazioni dell'onorevole Daniele siano superate dal fatto stesso. che noi stiamo discutendo una proposta di legge

in questa materia; vuol dire che si è avvertita la necessità di risolvere questo rapporto e trovare una soluzione anche per quanto riguarda l'impianto di alberi di alto fusto. Se si trattasse di impianti esistenti su terreni non locati, allora non vi sarebbe nemmeno la necessità di discutere; si parla invece, evidentemente di terreni che sono stati locati.

Nella relazione è detto che in via di principio « le piante d'alto fusto, pioppi compresi, come le altre piante, fanno parte integrante del fondo locato »; e si aggiunge: « Peraltro, è noto, dal punto di vista tecnico-produttivo, come dette piante sottraggono, alla disponibilità colturale dell'affittuario, notevole estensione di terreno ».

Ma la questione non riguarda solamente l'affittuario, riguarda anche il mezzadro e il colono. Nel caso della mezzadria e della colonia, nell'attuale fase dello sviluppo della agricoltura, con quelle caratteristiche che altre volte noi abbiamo avuto modo di illustrare, la direzione dell'azienda è in mano al concedente e questi, a un certo momento, può decidere di impiantare il pioppo in pieno campo. Se noi non regolamentiamo la materia, si ha di fatto una estromissione del mezzadro e del colono da questi terreni. Nei primi anni dell'impianto del pioppeto si può continuare la coltivazione dei terreni, ma dopo il terzo o il quarto anno le piante sono talmente cresciute che assorbono le risorse del terreno, non solo, ma rendono impossibile qualsiasi altra coltivazione, e così anche senza formale disdetta il colono o il mezzadro viene buttato fuori.

Nasce subito la questione se il frutto dell'incremento legnoso spetti o no al mezzadro o al colono. Questi fatti si verificano non solamente nei terreni acquitrinosi, che non sono terreni lavorabili: se si trattasse di queste superfici non lavorabili, non ci sarebbe da discutere perché esse non sono concesse a mezzadria. Ma si tratta spesso di terreni con colture intensive, all'interno delle quali viene deciso l'impianto del pioppo. La questione quindi deve essere regolata anche per quanto riguarda la mezzadria e la colonia. Non ci si dica che questo problema bisogna rimandarlo. Oggi si sta discutendo il tema della ripartizione dell'incremento del reddito delle piante di alto fusto, e questa discussione bisogna farla per tutti i contratti agricoli che sono vigenti nel nostro paese, senza dovervi ritornare sopra con leggine nuove e con provvedimenti parziali e frammentari, che assorbirebbero molta della nostra attività senza forse arrivare a una soluzione la più possibile rispondente alle necessità e alle realtà di fatti. Ecco la ragione, secondo me, di includere la questione della mezzadria e della colonia. Vi è poi il problema della misura del riparto. Nell'emendamento che abbiamo presentato abbiamo fissato il 60 per cento. Non ci siamo voluti distaccare dal concetto espresso nel primo comma dell'articolo .1, che poi è collegato ai successivi. Evidentemente sono anche del parere che per quanto riguarda il rapporto d'affitto rispetto alla mezzadria e alla colonia, la cosa dovrebbe essere vista in un modo diverso. Nella mezzadria e nella colonia la spesa è ripartita in un determinato modo: nell'affitto la spesa potrebbe essere attribuita tutta all'affittuario. Si tratta di vedere le parti del rapporto odierno che non sono ancora oggetto del contratto. Si tratta di una stima che si deve fare, una specie di stima di riconsegna alla fine del contratto. L'emendamento proposto parla del 60 per cento; nel caso dell'affitto non vedremmo la ragione di tenersi ad un livello inferiore.

I presentatori già parlano di condizioni di miglior favore, sicché si presuppone che vi siano degli accordi, e si ritiene legittimo il fatto che vi sia il riparto dell'incremento in modo più favorevole al locatario. Per quanto riguarda la mezzadria e la colonia si parla del 60 per cento; secondo noi, la mezzadria e la colonia non dovrebbero più esistere.

La questione ultima che abbiamo presentato nel nostro emendamento si riferisce all'applicazione di questa legge anche quando le locazioni sono limitate soltanto al suolo. Mi pare che cose di questo genere sono state già da noi affermate quando si è parlato della riforma dei patti agrari. La questione dovrebbe essere superata e non si dovrebbero poi fare distinzioni in merito, come invece si continuano a fare, specialmente in alcune regioni dell'Italia meridionale.

FOGLIAZZA. Già ieri ho avuto occasione di illustrare i motivi che sono alla base della richiesta, che poi ho presentato sotto forma di emendamento.

Il lavoratore agricolo dipendente dall'azienda che particolarmente viene presa in esame con questa legge, nel passato percepiva, attraverso l'allevamento del baco da seta, un aumento del suo reddito.

Con la crisi del settore si è proceduto e si procede ancora oggi ad abbattere tutti i filari di gelso e sostituirli con i pioppi. Il gelso che fiancheggia i fossati e le canaline viene sostituito col pioppo. C'è un reddito quindi che viene a mancare.

III LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

PRESIDENTE. Ma il salariato aveva un salario.

TRUZZI, *Relatore*. il salariato aveva diritto di prendere un'oncia di bachi e allevarli; questo è quanto io ricordo.

FOGLIAZZA. Il salariato, oltre al suo contratto di salariato, che stabilisce otto ore di lavoro e così via, assumeva il lavoro di allevamento di un'oncia di bachi da seta ogni mezzo ettaro di terra lavorata in compartecipazione. La cosa è molto vecchia e dibattuta. Adesso, non essendovi più l'allevamento del baco da seta, gli allevatori non hanno più questo reddito. Io sostengo che il salariato ha ricevuto un danno e che questo danno deve essere risarcito.

TRUZZI, Relatore. Le donne, adesso, fanno un altro lavoro.

FOGLIAZZA. Fanno un altro lavoro, ma questo reddito non l'hanno più. Il salariato ha diritto di partecipare anch'egli all'incremento del pioppo. Il fatto è questo, onorevole Truzzi: l'affittuario non ha un contratto di dieci anni; alla fine della maturazione del pioppo, l'affittuario è ancora sull'azienda.

Quindi fa dei calcoli approssimativi dell'incremento annuale della coltura del pioppo. Questo può valere benissimo anche per il salariato.

TRUZZI, Relatore. Il fitto lo paga l'affittuario.

FOGLIAZZA. Quando si tratta di sanare contrasti fra proprietà e impresa, voi inserite anche per legge nuove discipline contrattuali. Ma quando si tratta di fare una legge che vada anche a beneficio delle categorie più povere, che sono danneggiate da certe trasformazioni colturali, allora qui trovate mille cavilli per ostacolare una più equa distribuzione della ricchezza delle campagne.

Io insisto nel mio emèndamento.

BIGNARDI. All'articolo 1 della presente proposta di legge io ho presentato quattro emendamenti. Mi sia però consentito di rilevare che questa materia tipicamente contrattuale, era, a mio modo di vedere, da riservarsi alla contrattazione.

Comunque, venendo agli emendamenti, io propongo di sostituire la dizione: « degli alberi di alto fusto » con la dizione: « dei pioppi e di altre essenze a rapido accrescimento ».

Secondo emendamento: sostituire la misura della partecipazione, del 55 per cento, con la misura del 40 per cento. Può porsi il problema di questa o quella misura, fatto si è che io non ho sentito le argomentazioni portate per dimostrare equa la misura originariamente prospettata del 55 per cento. Quindi.

mi riservo di portare argomenti a sostegno della proposta di una diversa ripartizione dell'incremento legnoso.

Non mi soffermo nel terzo emendamento. E vengo al quarto. Al secondo comma dell'articolo 1, propongo di aggiungere le parole: « onde accertare i successivi incrementi legnosi al fine di consentire il riparto degli utili di cui al presente comma ».

Infatti al secondo comma dell'articolo 1 si prevede che venga redatto uno stato di consistenza legnosa, ma non si dice che questo stato debba venire successivamente aggiornato. Il problema è di evitare un indebito arricchimento. In altri termini, bisogna eseguire un computo dei successivi incrementi di questo stato di consistenza legnosa, da quel momento in avanti.

Quest'ultimo emendamento precisa un concetto che mi pare implicito, è vero, però ad evitare materia di contrasti e di litigi, sarà bene chiarire che lo stato di consistenza legnosa la cui redazione è prevista nel secondo comma dell'articolo 1, deve servire di base anche per gli accertamenti dei successivi incrementi legnosi, al fine di effettuare il riparto previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. Mi sembra che questo sia pacifico.

BIGNARDI. Dovrebbe essere pacifico, così come il concetto è espresso in maniera implicita nella proposta di legge in discussione, però può dar luogo a liti. È opportuno quindi adottare una dizione esplicita, in maniera che non vi siano dubbi.

GOMEZ D'AYALA. Onorevoli colleghi, vorrei esporre delle perplessità molto serie che insorgono in me. In sostanza noi ci troviamo di fronte a rapporti di affitto e si vuol introdurre nel rapporto di affitto il criterio del riparto dell'incremento legnoso degli alberi di alto fusto insistenti sul fondo. Ora si crea in questo modo un rapporto di natura diversa, che finisce con lo snaturare quel rapporto di affitto.

In fondo, nella stessa relazione si afferma che gli alberi di alto fusto non potrebbero essere esclusi dall'ambito della locazione.

Allo stato attuale, questi incrementi legnosi sono esclusi dalla locazione. Con una legge noi imponiamo l'inclusione del godimento, a favore dell'affittuario, di parte di questi incrementi. Si potrà discutere della modificazione del tutto, ma non dell'inserimento nel rapporto di affitto, di questo criterio di riparto, che contribuirà poi, a mio avviso, a creare una serie di situazioni com-

plesse e quindi di controversie giudiziarie. Credo che poi, quando andremo avanti nell'esame della proposta di legge, constateremo una serie di altre contraddizioni che vengono fuori anche dall'ultima parte dell'articolo 3, laddove si dice: « ...in cui la locazione del suolo sia disgiunta da quella del soprasuolo sempreché ciò sia conforme agli usi localmente praticati e non sia convenuto in frode alla presente legge.

Tutto ciò è in contrasto con la disciplina adottata all'articolo 1, che vuole introdurre il criterio della partecipazione nell'incremento legnoso proprio per i casi nei quali, attualmente, la partecipazione a questo incremento è esclusa.

Con l'articolo 1 si introduce la partecipazione dell'affittuario e con l'articolo 3 si finisce, in sostanza, salve le modifiche che saranno studiate dopo, con l'escludere quello che si ammette con l'articolo 1.

Sottolineo l'opportunità di rinviare questa discussione e di procedere all'abbinamento, tanto più che dalle proposte di emendamenti fatte dall'onorevole Bignardi vengono fuori cose molto più grosse, perché con l'ultimo degli emendamenti da lui proposti si tenderebbe a inserire un altro motivo di « giusta causa » nel caso di pioppi in pieno campo.

PRESIDENTE. Vorrei riepilogare la questione dal punto di vista giuridico. Mi pare di aver capito che con questa norma si intende stabilire quale è la quota che viene riconosciuta come diritto di godimento dell'affittuario nel contratto di locazione negli impianti di questo tipo. Si stipula un nuovo contratto di affitto quando ci sono piante di questo genere. Quindi, contratto d'affitto nel quale si dice: quando esistono nel fondo piante di questo tipo così definito, all'affittuario viene riconosciuto come diritto di godimento il 50, 55,40 per cento dell'incremento legnoso. Seconda ipotesi: nel corso di un contratto di affitto che già è in vigore si viene a stabilire che dall'entrata in vigore di questa legge all'affittuario viene riconosciuto il 55 per cento dell'incremento legnoso delle piante qui indicate. L'affitto è un rapporto bilaterale: da una parte c'è il godimento dell'affittuario, dall'altra c'è il pagamento del canone. Domando: che cosa succede del canone quando si riconosce all'affittuario questo 55 per cento del prodotto durante il corso di un contratto? L'ipotesi è che fino a quel momento l'affittuario ha pagato un certo canone; riconoscendogli questo 55 per cento, il canone viene variato o rimane com'è? Poi, c'è un'altra questione. Noi ci riferiamo, secondo la proposta dell'onorevole Truzzi, al contratto d'affitto, che implica da una parte il godimento del fondo, la partecipazione ai frutti e all'incremento legnoso, e dall'altra il pagamento di un canone, che è riferito al godimento, e che secondo il Codice può essere regolato in denaro. Nell'affitto dei fondi rustici il canone può essere rappresentato da una controparte del prodotto, il che significa anche una controparte dell'incremento legnoso, senza snaturare il contratto. L'affittuario partecipa alla spesa a cui partecipa anche il proprietario; c'è un concorso di spesa tra l'affittuario e il proprietario, che nell'affitto credo non avvenga. L'affittuario generalmente alla spesa non partecipa, però qui si tratta di incremento legnoso che ha natura immobiliare. È interessata la consistenza immobiliare del fondo. Potrebbe venire il dubbio se ciò viene a costituire un contratto misto. Quella che mi preoccupa di più è la questione del canone. Se riconosciamo un nuovo diritto all'affittuario, e questi ha pagato un certo canone, che cosa succede del canone? Vorrei fare una domanda a voi che siete pratici: fino all'avvento di questa proposta di legge, che cosa succede di questo incremento legnoso? Era riconosciuto agli af-

TRUZZI, Relatore. Se l'onorevole Gomez D'Ayala fosse stato presente alla discussione generale ed alla sua conclusione, avrebbe avuto qualche chiarimento. Non è male che il quesito sia stato di nuovo sollevato. Questo è il punto più interessante del contratto d'affitto. Però, chi conosce bene questo contratto, o almeno il contratto d'affitto della valle padana, sa che non è vero che questa da me proposta sia una innovazione. Io potrei fare un elenco di casi in cui nell'affitto vi era una specie di partécipazione o di ripartizione di spese e di oneri. Per esempio, la pianta d'alto fusto era regolata non dal contratto, ma da una specie di testo scritto · consuetudinario. Le consuetudini hanno forza di legge; anche se non sono scritte. Già in precedenza si stabiliva che per una determinata pianta spettava tanto al proprietario e tanto all'affittuario. Ciò per consuetudine. Si stabiliva per esempio che la ramaglia fino a una certa grossezza spettava all'affittuario in caso d'abbattimento. Se non s'abbatteva, s'andava a togliere la ramaglia ed era stabilito a chi essa spettava. C'è tutta una gamma di questi casi. Questa che la proposta di legge prevede è una modifica della consuetudine, ma vi dico che la partecipazione è di fatto esistente da secoli; esisteva, a lato dei contratti modifiIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

cati, nelle consuetudini locali. Ma c'è di più. La preoccupazione che andiamo a turbare il contratto d'affitto non ha senso anche per un altro motivo, perché già per gli accordi intervenuti qua e là tra le organizzazioni, questa partecipazione è stata ufficialmente modificata in varie misure, cioè il riparto del pioppo è già stato concordato dalle organizzazioni sindacali degli affittuari. Ci sono delle province dove vi è stato un accordo tra organizzazioni di proprietari e affittuari. Voglio dire che di fatto questa partecipazione esisteva nella consuetudine da secoli, ma non solo per il pioppo, bensì per diverse cose nel fondo affittato, che non entravano nel contratto, ma erano pacificamente presupposte e accettate dai contraenti, sempre sulla base di questa consuetudine. Si è fatto un passo avanti modificandola, poiché la consuetudine era innestata su una situazione di fatto propria del passato.

Per il fabbisogno dell'azienda, per tutto quello che ci voleva nell'azienda, il legname veniva abbattuto, segato nell'azienda, stagionato nell'azienda e utilizzato per l'azienda. Allora la consuetudine era questa. Ma con la diffusione del pioppo come coltura a carattere industriale, al posto di dieci o venti piante, ce ne sono oggi 200, 300, 400; al posto delle piante di alto fusto per il fabbisogno dell'azienda, si sono sostituite piante d'altro fusto per la produzione industriale. Allora è stato necessario modificare la consuetudine o con accordi o con una legge adeguata alla nuova situazione.

Ecco perché nulla si turba, ma soltanto ci si adegua alla nuova realtà che si è creata con l'avvento del pioppo come coltura a carattere industriale, con la quale il proprietario al posto di poche piante utilizzate nella azienda, ha messo tante piante che si porta via. La consuetudine era che le piante d'alto fusto competevano al cento per cento alla proprietà.

Se noi non fossimo intervenuti, cosa sarebbe successo?

Il proprietario avrebbe goduto di una situazione mentre non sarebbe cambiata la situazione dell'affittuario, che anzi era peggiorata: invece di avere poche piante che danneggiano o diminuiscono il reddito, il raccolto, ne ha molte, e toccano ancora a lui tutti gli oneri della manodopera della coltura, dei concimi, delle arature.

Credo così di aver spiegato che questo lato è stato attentamente studiato e che non vi è nessun'altra via per risolvere il nuovo problema se non questa: adeguare la partecipazione dell'affittuario a questa nuova realtà delle piante di alto fusto insistenti in gran numero nei fondi.

BIGNARDI. Dopo l'intervento del Relatore vorrei aggiungere altre considerazioni ancora.

Sono mutati gli ordinamenti culturali e quindi vediamo mutare quelle che erano le consuetudini legate a determinati ordinamenti colturali. Questa è la sostanza del problema.

D'accordo, per esempio, con tutto quello che diceva il collega Truzzi, quando parlava delle ramaglie. Ma ormai la manodopera costa più della ramaglia. L'anno scorso un consorzio di montagna del bolognese, dava gratuitamente la ramaglia ai mezzadri che avevano il fondo finitimo, appunto perché il costo della raccolta supera il valore del prodotto.

Seconda considerazione: come nasce questa partecipazione in qualche misura all'incremento del fondo, questa specie di diritto, questa pretesa di diritto da parte dell'affittuario? Nasce sotto il profilo del risarcimento del danno. Questo è il punto che dobbiamo tenere presente. Quelle distanze degli alberi che sono invocate tra confinanti, a un certo momento le vediamo invocare anche nell'ambito dell'azienda, fra i partecipanti alla vita dell'azienda, per tutelare le colture. Ricordate il famoso discorso sul pioppo: mangia poco e fa ombra. Oggi sentiamo dire: mangia sotto e fa ombra sopra. Se il pioppo non è a una certa distanza dalle colture determina un danno. Questo è il punto dal-quale nasce la pretesa di risarcimento. Obiettivamente è allora che si innesta una certa consuetudine di fronte al contratto di affitto, per cui viene riconosciuta una partecipazione all'incremento legnoso. Viene detto: per pratica tuaffittuario, se ci sono cento piante, ne tieni venti e ottanta spettano al proprietario. Di solito questa misura di partecipazione oscilla tra il venti e il trenta per cento.

C'è però un altro profilo su cui richiamerei l'attenzione dei colleghi.

Diceva l'onorevole Truzzi che due sono le origini di questa pretesa che diventa diritto: il risarcimento dei danni e il fatto che gli alberi venivano impiantati per il fabbisogno dell'azienda. Ma al fabbisogno dell'azienda nella generalità dei casi poteva sopperire il proprietario. Il proprietario diceva: mettiamo sul fondo x alberi, dai quali potranno essere ricavate quelle x tavole di legname. Quindi éra sempre un qualchecosa che restava nell'ambito in comune dei terreni.

Quindi anche questo secondo elemento deve essere tenuto presente. Perché se vogliamo risolvere questa situazione con una certa equità, non possiamo non tenere presente l'elemento fabbisogno dell'azienda, che non era un qualchecosa che dovesse determinare un contrasto fra proprietà e affittanza, ma era qualchecosa che restava pur sempre nell'ambito della proprietà.

TRUZZI, Relatore. Non del tutto.

BIGNARDI. Il proprietario, invece di fornire due metri cubi di legname, acquistandoli sul mercato, preferisce impiantare sul fondo un certo numero di alberi, per poter avere disponibili, a un certo momento, due metri cubi di legno. Si resta sempre nell'ambito della proprietà.

A questo punto dovrebbe venire approfondito il concetto del risarcimento del danno, o il danno non c'è. E allora noi vediamo una situazione che non interessa questa regolamentazione legislativa. Se il danno non c'è, non c'è neppur luogo a questa regolamentazione. Se il danno c'è abbiamo già una regolamentazione codificata in determinate consuetudini. A un certo momento, seguendo una strada impropria, si può anche interpretare legislativamente quello che è già nelle consuetudini.

A me pare che il concetto di risarcimento danno, come origine di questa regolamentazione, andrebbe meglio approfondito, anche perché potrebbero nascere molte rivendicazioni sulla misura del risarcimento.

GOMEZ D'AYALA. Le osservazioni dell'onorevole Truzzi confermano in sostanza le preoccupazioni che io avevo espresso. Praticamente il collega Truzzi ci dice: ci troviamo di fronte a rapporti che attualmente sono rapporti di tipo misto, in parte sono affitto e in parte sono in colonia...

TRUZZI, *Relatore*. Chi ha detto questo? Io ho detto che le consuetudini ci sono sempre state.

GOMEZ D'AYALA. Voi configurate determinati rapporti giuridici, che sono quelli che sono.

La sostanza di questa parte del rapporto in che cosa consisterebbe? In una partecipazione da parte dell'affittuario all'incremento legnoso. Ma questo conferma che ci troviamo, per questa parte, di fronte a un rapporto associativo, cui l'uso dà luogo. L'affittuario partecipa all'incremento legnoso in ragione del 55 per cento e viene lasciata inalterata questa situazione giuridica, con tutte le consuetudini che da questa situazione poi discendono.

Se vogliamo guardare alla soluzione di questo problema nel senso di inserire nel godimento da parte dell'affittuario anche l'incremento legnoso, dobbiamo modificare sostanzialmente il testo della legge. Diversamente ci troviamo di fronte a un fatto: avendo usato il termine « partecipa », la proprietà di questo incremento legnoso a chi spetta? Chi è che decide il momento della vendita? Considerando il testo attuale della legge, è il proprietario che deve consentire una partecipazione del 55 per cento all'affittuario. Mi pare che non sia questo il fine che si propongono gli stessi proponenti della proposta di legge.

in rapporto a quanto è detto nella relazione che precede la proposta di legge ed in rapporto anche al testo, io proporrei di soprassedere per il momento e di ricercare una soluzione più confacente alle esigenze reali.

Ma volevo anche domandare all'onorevole Truzzi che cosa pensa dell'altro emendamento proposto dall'onorevole Bignardi, il quale introduce di contrabbando in questa legge un altro motivo di giusta causa.

TRUZZI, Relatore. Se continuiamo a dire che vogliamo rimandare la discussione della legge è inutile chiedere qui il parere dei colleghi sugli emendamenti presentati.

AfMI. Anch'io vorrei chiedere all'onorevole Fogliazza e all'onorevole Gomez D'Ayala se intendono che la legge vada avanti. Sono già tante le difficoltà che questa legge comporta! Con la proposta di legge di discussione si sollevano invero tante questioni. Se ne possono sollevare anche altre in ordine giuridico. Se poi, a tutte le difficoltà che sono inerenti all'attuazione di questa proposta di legge ci si vogliono aggiungere tutte le altre miriadi di questioni che si possono sollevare, onorevole Fogliazza, andiamo nella stratosfera; con queste spedizioni celesti, andiamo a finire chi sa dove.

Io e l'onorevole Fogliazza eravamo ragazzi quando si facevano i bachi da seta e ricordiamo ambedue la sostanza delle cose. Ma le sue proposte sono fuori di ogni realtà e di ogni ipotesi. Quanto all'altra proposta che vorrebbe inserire qui dentro la mezzadria, se la consideriamo, vuol dire che abbiamo la volontà di non risolvere la questione per la mezzadria. Perché la situazione è tutta diversa. Non dico che il problema non sia trattabile. Esistono già degli accordi sindacali in certe province, che prevedono per la mezzadria una certa soluzione. Ma la materia è diversa sotto il profilo giuridico, perché si dovrebbero prevedere norme diverse per i contratti di affitto. Il problema della mezzadria esiste, ma non credo che valga la pena di trattarlo qui, perché in questo caso la proposta dell'onorevole Truzzi finirebbe i suoi giorni negli archivi della Camera. La nostra volontà è quella di trovare una soluzione tale che possa portare all'approvazione di una legge possibilmente perfetta e possibilmente giusta per quanto concerne il canone d'affitto. Se, poi, qualcuno di voi vuole trattare legislativamente anche il problema della mezzadria, non deve fare altro che presentare una proposta per la mezzadria e la discuteremo. Agire altrimenti vuol dire mettere la proposta dell'onorevole Truzzi nel cassetto.

Ho cercato di sfrondare il problema, altrimenti non arriviamo più alla conclusione.

TRUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, se non volete fare la legge ditelo chiaramente.

GOMEZ D'AYALA. Mi rammarico che l'onorevole Truzzi faccia osservazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Mi pare che il significato di questa legge sia questo: si stabilisce che nel contratto di affitto di un fondo di questa consistenza, il diritto di godimento dell'affittuario si riconosce in una quota parte dell'incremento legnoso. Si dice: quando in un contratto d'affitto ci sono piante di questo tipo, il diritto si concreta in una quota parte dell'incremento legnoso. Questo è il principio nuovo che viene stabilito, dal quale va tenuta distante la questione della mezzadria, perché sono rapporti diversi. Voler mescolare queste ipotesi di contratto associativo o di contratto di scambio o di affitto, mi pare che sia fuori posto. Lo dico obiettivamente, perché si mescolano due rapporti diversi, mentre questo è un rapporto di scambio con diritto di godimento. Che cosa si dice, qui, in effetti? Si dice che quando in un contratto d'affitto di fondo rustico sono comprese queste piante, il diritto di godimento dell'affittuario è stabilito con una quola parte di godimento.

GOMEZ D'AYALA. La disciplina del contratto prevede come elemento di fondo che all'affittuario spetti il godimento pieno. Introdurre principi di questo genere, significa mescolare tutti gli elementi essenziali dei rapporti.

TRUZZI, *Relatore*. Queste cose sono già in atto adesso.

PRESIDENTE. Il Codice dice che il canone d'affitto può essere corrisposto in una quota parte del prodotto del fondo.

Io capisco la proposta dell'onorevole Truzzi, il quale dice: stabiliamo che quando in un contratto d'affitto sono compresi alberi di un certo tipo, all'affittuario spetta il 55 per cento dell'incremento legnoso.

Vogliamo fissare questo 55 per cento? Si stabilisce che all'affittuario spetta, come suo godimento del fondo, una certa quota parte di questo incremento legnoso.

GOMEZ D'AYALA. E se sorge controversia relativamente alla vendita del prodotto? Chi deve provvedere alla vendita dell'incremento legnoso?

TRUZZI, *Relatore*. A un certo momento, è interesse di tutte e due le parti di fare le cose nel migliore modo possibile. Se noi non facciamo niente, il proprietario abbatte quando vuole e come vuole.

Onorevole Gomez D'Ayala, bisogna dire chiaramente che voi non volete portare avanti questa legge.

GOMEZ D'AYALA. A mio parere, ci troviamo di fronte a un rapporto associativo. Non possiamo più sollevare la questione che dobbiamo separare dall'esame di questa proposta di legge, gli emendamenti che riguardano i rapporti di mezzadria. Questo è un rapporto associativo.

PRESIDENTE. Non è un rapporto associativo.

BIGNARDI. Il far riferimento a una certa percentuale di piante che andranno all'affittuario - venti su cento che esistono sul fondo non concreta nessun rapporto associativo; concreta la difficoltà di precisare in una somma certa, in una determinata quantità di danaro quello che è il danno patito per l'insistenza sul fondo di questa coltura di alberi d'alto fusto, dalla coltura-base. Voler stabilire, per esempio, il danno subìto da un certo appezzamento a grano, dall'insistenza di un pioppeto, significherebbe aprire una discussione interminabile, perché è impossibile determinare questo danno per ogni caso, e allora si dice in modo approssimativo: venti piante su cento; oppure il venti per cento dell'incremento di queste piante, spetta all'affittuario. È una questione pratica, di fatto, ma non si stabilisce nessun rapporto associativo.

TRUZZI, Relatore. Io vorrei dire ancora una parola, prima del probabile rinvio della discussione. I proponenti hanno avuto presente un'altra esigenza. Noi possiamo fare quello che vogliamo, però vi è una preoccupazione, da tener presente, che è questa: la coltura del pioppo è diventata un fatto di notevole rilievo dal punto di vista dell'interesse nazionale, sia per il reddito che esso consente in agricoltura, sia per la utilizzazione su larga scala che si fa del pioppo nell'industria italiana.

Se noi con una norma inappropriata invece di incoraggiarne la coltura, dovessimo

#### III LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1961

indurre o l'affittuario o il proprietario a non coltivare più il pioppo? Io vorrei che i colleghi tenessero presente che qualunque esasperazione in questa materia potrebbe portare alla conseguenza che nei fondi affittati il pioppo non si coltiverebbe più, poiché una delle due parti si opporrebbe. Con questo noi andremmo contro un interesse di carattere nazionale.

Tutto questo ho voluto dire, lasciando per il momento da parte la questione giúridica.

PRESIDENTE. Considerato che l'onorevole Sottosegretario Sedati è chiamato in Aula da urgenti impegni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore dei formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana-padano » prodotti nella campagna 1960-61 (2953) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bigi ed altri: Provvidenze per la conservazione e stagionatura di formaggi di produzione 1960 (2639).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, figurano all'ordine del giorno della seduta odierna il disegno di legge: « Provvidenze a favore dei formaggi " parmigiano-reggiano" e

"grana-padano" prodotti nella campagna 1960-61 » e la próposta di legge Bigi ed altri: «Provvidenze per la conservazione e stagionatura di formaggi di produzione 1960 » (2639). Il Relatore, onorevole Aimi è pregato di svolgere la sua relazione.

AIMI, Relatore. Onorevoli colleghi, prima di miziare la relazione vorrei ricordare il precedente del 24 marzo relativo al disegno di legge sull'ammasso volontario del burro, e sollecito ai deputati dell'opposizione una presa di posizione tempestiva.

GOMEZ D'AYALA. Avverto allora che il mio gruppo ha presentato richiesta di rimessione all'Assemblea dei provvedimenti a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Gomez D'Ayala e sospendo, conseguentemente, l'esame del provvedimento, rinviandolo ad altra seduta in sede referente.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI